

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
314	Commercio fisso	Vendita occhiali da vista - Ottico

Domanda: Nell'autorizzare un negozio di ottica il Comune deve verificare che il titolare sia in possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 23 luglio 1998, come segnalano certe associazioni di categoria?

Risposta: Il comune non autorizza negozi di ottica, ma negozi del settore “*non alimentare*”. Evidentemente se in un negozio del settore non alimentare si vendono prodotti di ottica è necessario che il titolare, un socio o un dipendente siano in possesso del titolo di studio di “*ottico*”.

La norma di cui al D.M. 23 luglio 1998 recita:

- a) “*la vendita diretta al pubblico di occhiali o lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico*”;
- b) “*la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o tramite suo diretto controllo*”.

Si ricorda inoltre che il R.D. 31 maggio 1928 (Regolamento del T.U.L.L.SS.) all'art. 3, recita: “*L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza (titolo di studio rilasciato a' sensi dell'art. 40 del T.U.L.L.SS. del 1934) di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'Ufficio comunale (ora all'U.L.SS.) nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio*”.

Da ciò deriva che il diploma o titolo di studio deve essere mantenuto in originale nell'esercizio e che lo stesso deve essere registrato presso l'U.L.SS. .

Il Comune ha comunque la possibilità di verificare l'ottemperanza a tale normativa mediante l'attività di controllo della Polizia Locale o anche in sede dell'eventuale rilascio della autorizzazione per l'installazione dell'insegna di ottico.